

Da: Cobas Scuola Sicilia <cobasscuolasicilia@gmail.com>  
Oggetto: Cobas Scuola Sicilia : Decreto Assessoriale di determinazione del calendario scolastico della regione Sicilia  
Data: 02/10/2018 00:13:14

**COBAS Comitati di Base della Scuola**

Coordinamento Regionale Siciliano  
piazza Unità d'Italia, 11 - 90144 Palermo  
tel 091349192 tel/fax 0916258783

<http://cobasscuolapalermo.wordpress.com> - [cobasscuolapa@gmail.com](mailto:cobasscuolapa@gmail.com)

ISTITUTO COMPRENSIVO  
D'ISTRUZIONE PRIMARIA E SECONDARIA IN 1° GRADO  
NICOLÒSI  
3417 Pos. A26  
del 02/10/18

Ai Direttori/Dirigenti delle istituzioni scolastiche della Sicilia  
e p.c. a tutto il personale scolastico  
Loro Sedi

Oggetto: richiesta di incontro all'Assessore Regionale Istruzione e F. P. e alla Direttrice Generale USR Sicilia

Si trasmette, per opportuna conoscenza, la nota in allegato inviata dalla scrivente O.S. Cobas Scuola Sicilia all'Assessore Regionale Istruzione e F.P. e alla Direttrice Generale dell'USR Sicilia in merito al Decreto Assessoriale n. 1637 del 4/5/2018 di determinazione del calendario scolastico regionale della Sicilia.

Si chiede altresì di voler disporre la pubblicazione della nota in oggetto negli spazi più opportuni a favorirne la lettura da parte di tutto il personale della sede e plessi/succursali dell'Istituzione Scolastica da Lei diretta.  
Distinti saluti

Coordinamento Regionale Cobas Scuola Sicilia

All'Assessore Regionale Istruzione e F.P.  
alla Direttrice Generale dell'USR per la Sicilia  
e p.c. a tutte le Istituzioni Scolastiche della regione Sicilia

prot. n. 140/R del 29 settembre 2018

OGGETTO: INTERPRETAZIONE del D.A. N. 1637 SU CALENDARIO SCOLASTICO REGIONALE – RICHIESTA DI INCONTRO

La scrivente O.S. ha ricevuto numerose segnalazioni in merito ad una interpretazione restrittiva di alcuni Dirigenti scolastici siciliani delle prerogative che la legge assegna agli organi di governo delle Istituzioni scolastiche per adattare il calendario scolastico *“in relazione alle esigenze derivanti dal Piano dell’offerta formativa”* (art. 5, comma 2 del d.P.R. n. 275/1999) e *“alle specifiche esigenze ambientali”*(art. 10, comma 3, lettera c del d.lgs n. 297/1994).

Sulla base di questa interpretazione restrittiva, i suddetti Dirigenti ritengono – basandosi, sembra, su un improvvida comunicazione della FLC CGIL Sicilia – che gli organi di governo delle scuole non possano deliberare la sospensione delle attività didattiche nei giorni di lezione previsti dal calendario scolastico, senza disporre il *“recupero”* in altri giorni, in quanto le scuole non potrebbero in ogni caso diminuire i giorni di lezione complessivi previsti dal calendario regionale, perché ciò sarebbe in contrasto con il *“rispetto delle funzioni in materia di determinazione del calendario scolastico esercitate dalle Regioni”* di cui all’art. 5 del d.P.R. n. 275/1999 e dell’art. 138 d.lgs n. 112/1998.

Ma questa interpretazione restrittiva appare proprio in contrasto con il contenuto dello stesso [Decreto Assessoriale n. 1637 del 4 maggio 2018](#) laddove, dopo avere determinato nel numero di 211 i giorni di lezione (art. 1), all’art. 4 recita testualmente che *“i Consigli di Circolo o di Istituto [...]determinano gli adattamenti del calendario scolastico”* e che *“considerando che le lezioni dovranno articolarsi in non meno di 5 giorni settimanali, i predetti adattamenti vanno, in ogni caso, stabiliti nel rispetto dell’art. 74, comma 3 del D. Leg.vo 297/1994, relativo all’obbligatorio svolgimento di almeno 200 giorni di lezione [...]e nel rispetto delle disposizioni contenute nel C.C.N.L. del comparto Scuola, nonché del monte ore previsto per ogni corso di studio e per ogni disciplina”*, ribadendo poco oltre che gli *“adattamenti”* non

possano incidere *“sulle previsioni di cui all’art. 74, comma 3, del D.Leg.vo 297/1994”*, quindi ancora una volta con l’unico limite dei 200 giorni.

Analogamente, con articolate argomentazioni, si era già espresso l’Ufficio legale dell’USR dell’Emilia Romagna in una Nota del 18/11/2002, con oggetto *“Adattamento del calendario scolastico”*.

Questa interpretazione restrittiva appare lesiva, quindi, dell’autonomia organizzativa che la legge attribuisce alle istituzioni scolastiche (che per il succitato D.A. n. 1637, invece, *“resta, in ogni caso, impregiudicata”*) nell’esercizio della quale le scuole *“possono adottare tutte le forme di flessibilità che ritengono opportune”* avendo come unico vincolo inderogabile *“l’articolazione delle lezioni in non meno di cinque giorni settimanali e il rispetto del monte ore annuale, pluriennale o di ciclo previsto per le singole discipline e attività obbligatorie”*.

Per scongiurare arbitrarie interpretazioni, lesive delle prerogative degli organi di governo delle istituzioni scolastiche, e gli eventuali conseguenti contenziosi, chiediamo un incontro urgente con l’Assessore Regionale all’Istruzione e F.P. e con la Direttrice Generale dell’USR, per giungere a un definitivo chiarimento della questione a giovamento delle famiglie, degli studenti e del personale scolastico tutto.

In attesa di un tempestivo riscontro, si porgono distinti saluti

Cobas Scuola – Sicilia